

**Comune di Crespadoro**



**Provincia di Vicenza**

**Parere del  
Revisore Unico  
sulla costituzione del  
fondo risorse  
contrattazione integrativa  
anno 2022**

*IL REVISORE UNICO*

dott. Federico Vallese

**Comune di Crespadoro**  
**Revisore Unico**  
**Verbale n. 9 del 17 ottobre 2022**

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Crespadoro

- vista la richiesta pervenuta avente per oggetto “Costituzione fondo risorse contrattazione integrativa anno 2022;
- visto il bilancio di previsione 2022/2024;
- visto il D.lgs. 267/2000;
- visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.lgs. 165/2001;
- visto l’art. 23 del D.lgs. 75/2021;
- visto il CCNL funzioni locali del 21 maggio 2021;

premessi che

- l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall’articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- in applicazione dell’articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio del Personale il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- le risorse decentrate sono previste nel bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 e nei capitoli stipendiali;

rilevato che

- permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del bilancio;
- i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- i parametri previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 risultano rispettati;

ATTESTA

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Il revisore Unico  
dott. Federico Vallese

